

CC.

TORNATA DEL 2 APRILE 1886

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Omaggi — Congedo — Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge per l'aggregazione al mandamento ed al circondario di Gallarate del comune di Lonate-Pozzolo, e per gli Stipendi dei maestri elementari — Discussione del progetto per modificazioni alla legge sull'avanzamento dell'armata di mare — Approvazione degli articoli colle modificazioni dell'Ufficio Centrale, dopo schiarimenti chiesti sull'art. 7 dal Senatore Corsi Luigi e forniti dal Ministro della Marina — Discussione del disegno di legge per aggiunta alla legge 8 giugno 1874 concernente l'ordinamento dei giurati ed i giudizi avanti le Corti di Assise — Osservazioni del Senatore Canonico e risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Rinvio dell'articolo unico alla votazione segreta — Svolgimento della interpellanza del Senatore Riberi al Ministro di Grazia e Giustizia sulla condizione giuridica dei ricoverati nei manicomii — Risposta del Ministro — Presentazione di due progetti di legge: 1. Proroga del termine per la vendita dei beni comunali incolti; 2. Disposizioni sul rimboschimento — Proclamazione del risultato delle votazioni fatte in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

Sono presenti i Ministri della Guerra e della Marina. Più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia e degli Esteri.

Il Senatore, Segretario, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

I Rettori delle Università degli studî di Messina, Roma, Siena e Perugia, degli *Annuari scolastici di quelle Università pel 1885-86*;

Il Ministro della Marina dell'*Annuario ufficiale della R. Marina pel corrente anno*;

Il prof. Gustavo Uzielli, di un suo *Studio di Geologia idraulica*;

Il marchese Giulio Dragonetti, delle sue *Spigolature nel carteggio letterario e politico del Marchese Luigi Dragonetti Senatore del Regno*;

Il Senatore comm. Lampertico, della *Commemorazione di Emilio Morpurgo letta al R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti*;

Il Prefetto di Udine, degli *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1885*.

PRESIDENTE. Il Senatore Cremona chiede un congedo di giorni otto per affari di famiglia.

Se nessuno fa osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

« Distacco dal mandamento di Cuggiono e dal circondario di Abbiategrasso ed aggregazione al mandamento ed al circondario di Gallarate, del comune di Lonate-Pozzolo:

« Stipendi dei maestri elementari ».

(Il Senatore, Segretario, Corsi Luigi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge « Avanzamento nel Regio esercito ».

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. A nome dell'Ufficio Centrale io vorrei pregare il Senato di dare la precedenza a qualche altro progetto di legge iscritto all'ordine del giorno, e ciò per le seguenti ragioni.

L'onorevole Ministro, mentre dichiarò di accettare che la discussione fosse aperta sul progetto dell'Ufficio Centrale, ha nondimeno presentato alcune modificazioni agli articoli da esso proposti.

L'Ufficio Centrale si è riunito in questo momento coll'intervento dell'onorevole signor Ministro, ed in massima si può dire che siamo d'accordo sulle modificazioni proposte, meno qualche piccola divergenza sulla quale il Senato pronuncerà il suo giudizio.

Ora l'Ufficio Centrale crederebbe doveroso ed anche utile che questi nuovi emendamenti fossero stampati e distribuiti ai signori Senatori, affinchè ne potessero prendere cognizione prima della discussione del progetto di legge.

Queste sono le ragioni per le quali l'Ufficio Centrale proporrebbe, consentente, credo, l'onorevole Ministro della Guerra, d'invertire l'ordine del giorno e dare la precedenza alle altre leggi iscritte subito dopo quella riguardante l'*Avanzamento nel Regio esercito*.

PRESIDENTE. Qualora non si facciano osservazioni, s'intende approvata la proposta dell'Ufficio Centrale, che consiste nel far precedere la discussione di altri progetti di legge a quello che riguarda l'*avanzamento nel Regio esercito* per dar luogo ai signori Senatori di prendere cognizione degli emendamenti apportati a questo progetto di legge.

Questi emendamenti saranno, come di consueto, stampati e distribuiti ai signori Senatori.

Discussione del progetto di legge n. 260.

PRESIDENTE. Non facendosi alcuna osservazione sulla proposta dell'Ufficio Centrale, si passerà dunque alla discussione del progetto di legge intitolato:

« Modificazioni alla legge 4 dicembre 1858 sull'avanzamento dell'armata di mare ».

Prego l'onorevole signor Ministro della Marina a voler dichiarare, se accetta che la discussione si faccia sul progetto dell'Ufficio Centrale.

BRIN, *Ministro della Marina*. Accetto che la discussione si faccia sul progetto dell'Ufficio Centrale.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge il progetto:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la dichiaro chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Si dà lettura degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge.

Art. 1.

Sono nominati guardiamarina gli allievi della regia Accademia navale, che abbiano soddisfatto alle condizioni prescritte dall'ordinamento di questo Istituto per l'ammissione nel Corpo dello stato maggiore generale.

Possono nella proporzione di un quinto del numero dei guardiamarina che escono nell'anno dall'Accademia, conseguire il grado suddetto, i sott'ufficiali del Corpo reale equipaggi nominati tali da due anni almeno, i quali trovandosi in attività di servizio non oltrepassino la età di 30 anni e sostengano con successo un esame speciale.

L'esame sarà di concorso e non potranno esservi ammessi che i sott'ufficiali appartenenti alle seguenti categorie:

Marinari — Timonieri — Cannonieri — Torpedinieri.

(Approvato).

Art. 2.

Nessun guardiamarina potrà essere promosso sottotenente di vascello se non avrà compiuto due anni nel grado con 18 mesi d'imbarco.

L'avanzamento al grado di sottotenente di vascello ha luogo per anzianità.

(Approvato).

Art. 3.

Nessun sottotenente di vascello potrà essere promosso tenente di vascello se non avrà compiuti tre anni di grado dei quali due d'imbarco.

L'avanzamento dei sottotenenti di vascello a tenenti di vascello ha luogo a concorso per esami secondo un programma da stabilirsi con R. decreto.

Detto concorso avrà luogo per massima ogni anno fra i sottotenenti che appartengono alla stessa promozione all'uscita dell'Accademia.

(Approvato).

Art. 4.

Nessun tenente di vascello potrà essere nominato capitano di corvetta se non avrà compiuti quattro anni nel grado, dei quali tre d'imbarco.

(Approvato).

Art. 5.

Nessun capitano di corvetta potrà essere promosso capitano di fregata se non avrà compiuto almeno due anni nel grado, dei quali uno d'imbarco. Sino al limite di 6 mesi potrà essere computato come tempo utile d'imbarco quello fatto in comando nel grado di tenente di vascello, purchè sia in eccedenza dei tre anni d'imbarco richiesti in quel grado.

(Approvato).

Art. 6.

Nessun capitano di fregata potrà essere promosso capitano di vascello, se non avrà compiuto almeno tre anni nel grado con 18 mesi d'imbarco e se non conterà inoltre un anno in comando da ufficiale superiore e sei mesi quale

ufficiale al dettaglio od ufficiale in 2° dopo la promozione a tenente di vascello.

(Approvato).

Art. 7.

Sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22 e 23 della legge 4 dicembre 1858, n. 3092, sull'avanzamento nell'armata di mare nonché gli articoli 1, 2 e 3 della legge 8 luglio 1860. Tuttavia gli ufficiali attualmente in servizio i quali alla pubblicazione della presente legge abbiano i requisiti per l'avanzamento in virtù di disposizioni preesistenti, potranno sempre invocarlo.

(Approvato).

Senatore CORSI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI L. Io vorrei pregare l'onorevole Ministro di rassicurarmi su quanto è disposto nell'articolo settimo ed ultimo della legge. In quest'articolo è detto:

« Tuttavia gli ufficiali attualmente in servizio i quali alla pubblicazione della presente legge abbiano i requisiti per l'avanzamento in virtù di disposizioni preesistenti, potranno sempre invocarlo ».

Sopra questo argomento si discusse nell'Ufficio Centrale, e credo anzi che l'onorevole Ministro della Marina abbia assistito in esso Ufficio alla nostra discussione.

Si osservò: noi stabiliamo due concorsi, uno per passare guardia marina, ed uno per passare sottotenente di vascello. Ora invece l'esame di concorso per passare da guardia marina a sottotenente di vascello si toglie, e viene invece istituito quello da sottotenente di vascello in avanti.

Ma i molti sottotenenti di vascello che hanno già subito due esami di concorso, ossia uno dall'Accademia navale, ed uno da guardia marina, dovranno subirne ancora un terzo?

Io desidererei essere tranquillato su questo punto.

BRIN, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BRIN, *Ministro della Marina*. Posso rassicu-

rare l'onorevole Senatore Corsi dichiarando che quelle guardie marine, le quali hanno già fatto l'esame di concorso per passare sottotenenti di vascello, siccome in questo grado vi sono molte vacanze esse otterranno la promozione in base alla legge attuale. Quando poi agli attuali sottotenenti di vascello toccherà di passare al grado di tenente di vascello, siccome essi hanno già subito un esame di concorso pel grado attuale, così essi in forza dell'articolo 7 della legge che discutiamo non avranno che a subire un esame d'idoneità.

Senatore CORSI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI L. Ringrazio l'onorevole Ministro della Marina degli schiarimenti che si è compiaciuto di darmi; e ne prendo atto.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora viene l'altro progetto intitolato: « Aggiunta alla legge 8 giugno 1874 concernente l'ordinamento dei giurati ed i giudizi avanti le Corti d'Assise ».

Domando se il signor Ministro di Grazia e Giustizia accetta che la discussione si faccia sul controprogetto dell'Ufficio Centrale.

TAIANI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora si darà lettura dell'articolo unico dell'Ufficio Centrale.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. legge: (V. *infra*).

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO. Essendo assente l'egregio Senatore Relatore, mi permetto di dire io due parole intorno a questo disegno di legge.

La lunga ed elaborata Relazione veramente me ne dispenserebbe, e tanto più la dichiarazione che ha fatto l'onorevole Ministro Guardasigilli di accettare il progetto dell'Ufficio Centrale.

Dirò dunque solamente, in brevissime parole, la ragione della proposta fatta dall'Ufficio Centrale.

Per rimediare all'inconveniente che ora si verificava, si era portato il rimedio sopra un punto il quale non era quello veramente della malattia, credendosi che fosse troppo breve il termine di quindici giorni per rivedere le liste

e che da ciò dipendesse il ritardo. Ora il ritardo non dipende da questo, bensì da ciò che, stante i termini necessari per l'imbussolamento e per l'estrazione dei giurati al principio del nuovo anno, l'esaurimento di queste operazioni assorbe poco meno che l'intero mese di gennaio.

Ora, sanzionando la legge quale venne presentata al Senato, l'inconveniente che si verifica ora in gennaio si verificherà egualmente nel mese di aprile; ed è per questo che l'Ufficio Centrale vorrebbe restituire il primitivo concetto del Ministero, adottando soltanto termini più generici nella formola, e riducendo a due il termine di tre mesi proposto dal Ministero. Il che val quanto dire, che quando non si possa addivenire alle operazioni preliminari sulle nuove liste in tempo utile, debbano le liste dell'anno precedente continuare in vigore non a tutto marzo, ma solamente a tutto febbraio.

Queste sono le ragioni sostanziali che hanno indotto l'Ufficio Centrale a ristabilire il concetto primitivo del Ministero.

TAIANI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

TAIANI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. A me duole che non sia presente, colpito da grave sciagura domestica, l'onorevole Relatore, poichè era proprio al suo indirizzo che io dovevo qui nel Senato rivolgere una cortese doglianza.

Nella sua Relazione è attaccato con vivacità di linguaggio un periodo della Relazione ministeriale.

In questo periodo era detto che tra le altre ragioni, per le quali si domandava un allungamento di termine per le operazioni necessarie alla preparazione delle liste dei giurati, vi era pur questa che l'ultimo periodo, cioè di 15 giorni, accordati al presidente del tribunale non era sufficiente, non potendo il presidente in quel breve periodo vagliare le liste ed accertarsi che le persone in esse iscritte possano offrire tutte le guarentigie necessarie di onestà e moralità.

Ora l'onorevole Relatore, con un lungo ragionamento rileva che: « non può poi (ripeto le parole stesse della Relazione) e tanto meno essere accettata la seconda di quelle affermazioni, perchè non pare conforme allo spirito ed alla lettera della legge; inquantochè il presidente del tribunale del capoluogo di Corte di

Assise, non ha punto il mandato di vagliare le liste e di escluderne quelli che non presentassero le necessarie garanzie di onestà e di moralità; ma sibbene, ed unicamente, il più modesto, più semplice, e dicasi pure più materiale ufficio, di rifondere tutte le liste distrettuali in una sola lista generale e d'iscrivere poi colla scorta di questa, in una lista speciale i nomi di tutti quei giurati, che hanno domicilio o residenza nel comune dove si tengono le Assise».

L'osservazione è giusta; ma l'onorevole Relatore non si è fermato qui, ed ha proseguito a dire, che egli vedeva in ciò un tentativo del Governo di allargare le funzioni del presidente del tribunale, violando lo spirito e la lettera della legge.

Mi duole, ripeto, che l'onorevole Relatore non sia qui presente, poichè io, senza dubbio, dalla sua cortesia avrei ricevuto una parola di raddolcimento a queste frasi.

Come mai, in vero, può venir in mente ad un uomo così edotto della materia, come è l'onorevole De Foresta, che il Ministero abbia potuto avere intenzione di cangiare una legge, e ampliare le funzioni del presidente del tribunale nell'ultimo periodo preparatorio delle liste dei giurati, non proponendo una nuova legge, ma soltanto affermandola indirettamente in una Relazione?

Ciò non è neppure supponibile. Quindi io credo che, se l'onorevole De Foresta, prima di redigere la sua Relazione me ne avesse detto una parola, avrebbe da me avuto prima, in proposito, quei chiarimenti intorno all'infelice periodo della Relazione ministeriale, ch'io onestamente e lealmente faccio ora innanzi al Senato.

Si trattava di una leggina di poco momento; ora il Senato ben può comprendere che un Ministro non può vedere tutto, ed appunto perciò non ha veduto prima l'equivoco in cui era caduto l'impiegato incaricato di redigere la Relazione. Cotesto impiegato ha confuso la giurisdizione che ha una prima Commissione, anche presieduta dallo stesso presidente del tribunale (la quale Commissione in un periodo precedente ha ben altre facoltà) con quella che acquista autorità nell'ultimo periodo della formazione delle liste, ed ha confuso le attribuzioni dell'una coll'altra. Ecco l'equivoco.

Ma, dopo tutto, vi è anche la giustificazione di questo errore materiale. È vero che queste

funzioni così semplici dell'ultima Commissione, di quella, cioè, che rivede le liste negli ultimi quindici giorni di questo periodo preparatorio, sono più limitate di quelle dell'altra Commissione. Ma questa legge non è fatta per portare un rimedio agli inconvenienti di gravi ritardi nei piccoli centri, perchè ivi di questi ritardi non se ne verificano e i termini attuali bastano, e la lista dei giurati in principio d'anno si trova già bell'e pronta. Questa legge tiene di mira alcuni pochi centri popolosi, dove le liste ammontano a molte migliaia di giurati.

Ora, si tratti pure di fare le semplici operazioni di composizione e di decomposizione, e dell'appuramento del domicilio, che sono ultime operazioni da farsi dal presidente di un tribunale; ma quando queste operazioni semplici in sé stesse, riguardano 6, 7, 8000 giurati, vede bene il Senato che anche il periodo di quindici giorni diventa un periodo brevissimo e non adatto al disimpegno di quelle ultime cure.

Quindi, lo ripeto ancora, mi duole che sia assente l'onorevole Relatore: senza dubbio avrei avuto da lui un raddolcimento delle sue frasi; ma io, per dignità del dicastero e mia personale, avevo il dovere verso il Senato di dare queste spiegazioni, e credo di averlo fatto nel modo più breve e più chiaro che mi era possibile, come non mancherà di assicurarmi l'onorevole Senatore Canonico che è succeduto all'onorevole De Foresta.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO. Credo di rendermi interprete dei sentimenti dell'egregio mio Collega De Foresta, dicendo all'onorevole Guardasigilli ed al Senato che, dopo le dichiarazioni dell'onorevole signor Ministro, l'egregio Relatore non avrebbe, a mio avviso, nessuna difficoltà di riconoscere che queste dichiarazioni hanno tolto di mezzo precisamente la base su cui si fondavano le osservazioni a cui l'onorevole Ministro accennava. Quindi ne lo ringrazio per parte dell'Ufficio Centrale, che ho l'onore di rappresentare.

TAIANI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Da parte mia ringrazio l'onorevole Canonico e per esso l'Ufficio Centrale di tutto cuore.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, rileggo l'articolo:

Articolo unico.

Qualora per il principio di gennaio, o successivamente, sia necessario convocare le Assise in qualche circolo, e le relative liste dei giurati pel nuovo anno non siano formate o non possano ancora servire, continueranno a rimanere in vigore a tutto il mese di febbraio le liste dell'anno precedente.

Non domandandosi la parola e trattandosi di progetto di legge di un solo articolo, sarà rinviato alla votazione a scrutinio segreto.

Interpellanza del Senatore Riberi al Ministro di Grazia e Giustizia sulla condizione giuridica dei ricoverati nei Manicomi.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno recerebbe:

« Interpellanza del Senatore Griffini al Ministro dell'Interno sulla circolare 9 giugno 1885, relativa ai vini gessati ».

Ma siccome l'onorevole Griffini non è presente, l'interpellanza sarà rinviata ad un'altra seduta.

Si passa quindi al n. 5 dell'ordine del giorno:

« Interpellanza del Senatore Riberi al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti sulla condizione giuridica dei ricoverati nei manicomi ».

TAIANI, Ministro di Grazia e Giustizia. Pregherei il Senato a voler aspettare un momento perchè ho dimenticate le carte al Ministero ed ora ho mandato a prenderle.

PRESIDENTE. Intanto, per guadagnar tempo, potrei dare la parola al Senatore Riberi.

TAIANI, Ministro di Grazia e Giustizia. Sta bene.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Senatore Riberi ha la parola per svolgere la sua interpellanza.

Senatore RIBERI. Ringrazio avanti tutto l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia ed il Senato che mi permettono di svolgere la interpellanza.

Non è mio intendimento, sia perchè si richiederebbe una competenza che io non ho, sia perchè non sarebbe questo il tempo opportuno, trattare tutto l'argomento ampio e importantissimo che concerne gli alienati, i manicomi

pubblici e privati, e i manicomi criminali, e sul quale potranno più tardi discorrere gli eminenti giurisperiti, magistrati e scienziati che onorano quest'alto Consesso.

La mia interpellanza ha una scopo essenzialmente pratico, diretto unicamente a pregare l'onorevole Ministro Guardasigilli di dare provvedimenti che mi paiono urgenti e necessari, non solo nell'interesse degli alienati, ma anche delle provincie.

Mi sia lecito ricordare che nell'anno 1858 fu presentato dall'onorevole deputato Bertini al Parlamento Subalpino un disegno di legge sui manicomi, e che nel 1876 l'onorevole Nicotera, allora Ministro dell'Interno, introduceva alla Camera dei Deputati un disegno di legge sugli alienati, sui manicomi pubblici e privati, e sui manicomi criminali, che era preceduto da una diligentissima ed erudita Relazione nella quale si ponevano le basi di una completa legislazione in proposito.

L'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, nel 1881 presentava un disegno di legge parimenti sui manicomi e sugli alienati. La bella e chiara Relazione che l'accompagna incomincia con queste notevolissime parole: « I voti ripetutamente espressi in questo come nell'altro ramo del Parlamento, non che quelli più volte formulati da autorevoli scienziati, la necessità di colmare un vuoto nella nostra legislazione, l'urgenza di riparare ai gravi inconvenienti che da tale lacuna frequentemente derivano, indicavano imperiosamente al Ministro dell'Interno la necessità di proporre una legge sugli alienati e sui manicomi ».

Questo disegno di legge non poté venire discusso, e nel 1884, l'onorevole Ministro dell'Interno ripresentava un altro progetto di legge. Ma intanto, o Signori, mentre le altre nazioni hanno una buona, e se non buona, quanto meno una legislazione sugli alienati, noi, sebbene gli scienziati con numerosi scritti, o nei Congressi, da quarant'anni formulino voti perchè cessi l'insufficienza di regolamenti parziali, dopo 38 anni di vita costituzionale, non abbiamo che alcuni pregevolissimi disegni di legge, non una legge!

E qui mi sia permesso dalla benevolenza del Senato di esprimere apertamente una mia opinione.

Io comprendo che se un disegno di legge

riguarda soltanto l'istituzione di manicomi, la competenza passiva della spesa pel mantenimento dei mentecatti, l'ingerenza, la sorveglianza del Governo e delle provincie sui manicomi, le norme per l'ammissione e per la dimissione degli alienati nei rispetti amministrativi, debba esser studiato unicamente dal Ministro dell'Interno. Ma quando il disegno concerne disposizioni che si riferiscano allo stato delle persone, alla cura dei loro beni, ai giudicabili o delinquenti impazziti, alla loro imputabilità, a provvedimenti da emanarsi dall'autorità giudiziaria, allora, permettetemi che lo dica, io non capisco che il Ministro Guardasigilli debba rimanervi estraneo.

Si tratta di disposizioni le quali non solo hanno attinenza colle disposizioni contenute nei nostri codici, ma che le modificano, o completano, e l'onor. Ministro di Grazia e Giustizia non dovrà intervenire nello studio, e nella responsabilità del disegno di legge che le concerne?

E perciò io ho, non all'onorevole Ministro dell'Interno, ma all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, rivolta la mia interpellanza, poichè questa, come ho già detto, ha lo scopo unicamente di ottenere provvedimenti relativi alla tutela degli alienati, ed alla cura dei loro beni.

Io desidero vivamente che, appena un mentecatto è ricoverato in un manicomio, sia provvisto di un tutore provvisorio, il quale tuteli i suoi interessi, difenda i suoi averi contro coloro che se ne impossessano, compia gli atti urgenti, e conservatori, lo rappresenti nei giudizi, interrompa il corso delle perenzioni e delle prescrizioni, impedisca le decadenze, la perdita di un diritto.

Tutti sanno che, se può essere annullato un atto di un mentecatto compiuto prima dell'interdizione, non vi è rimedio nella nostra legislazione quando esso lasci decorrere i termini perentori senza promuovere un'azione, senza esercitare un diritto che gli possa competere.

Ma vi ha di più; il mentecatto collocato in un manicomio, conserva la sua capacità giuridica.

E mi sia lecito di ricordare in proposito le seguenti parole che leggo nella Relazione fatta in proposito da un dotto direttore di un manicomio, al terzo Congresso freniatrico italiano,

tenutosi nella città di Reggio Emilia nel settembre 1880:

« I direttori sono obbligati a lottare, e spesso invano, giacchè nessuna disposizione legislativa si oppone, a che si facciano rogare atti legali ad alienati nel manicomio o non ancora introdotti, quando siano richiesti dai loro parenti. A me è accaduto parecchie volte di trovarmi in tali circostanze, e stante la mancanza di disposizioni legislative, ho dovuto sentirmi dichiarare dall'autorità giudiziaria, alla quale io aveva ricorso, che *nulla autorizzava* ad impedire che tali atti fossero rogati anche per individui in istato di vera alterazione mentale, salvo poi ad emettere le dichiarazioni che fossero del caso sulla non validità dell'atto ».

E, se me lo concede il Senato, cito un recente esempio: Un individuo fu collocato in un manicomio privato. Dopo un anno egli rilasciava una procura che faceva ampia facoltà ad un suo parente di vendere e riscuotere capitali.

Questo stesso mentecatto, un anno dopo, con suo testamento, istituì erede del suo cospicuo patrimonio il custode del manicomio, che l'assistette negli ultimi suoi momenti. Il testamento fu impugnato, ma dopo una lunga lite fu dichiarato valido.

Ma che più? Lo Stato stesso riconosce la validità degli atti che si compiono da individui collocati nei manicomi.

Nell'istruzione generale sul servizio del Tesoro, approvato con regio decreto del dicembre 1870, e che mi risulta essere tuttora in vigore, vi è l'articolo 333 che così suona:

« Per i creditori dello Stato rinchiusi in manicomi, che fossero colpiti da completa demenza, le quietanze debbono essere date dai curatori legalmente nominati.

« Se poi si trovassero in tale condizione di mente da meritare di subire un esperimento, ovvero fossero affetti da infermità che li lasciasse nel giudizio saldo e sicuro delle proprie azioni, nè dalle competenti autorità giudiziarie fosse stato pronunziato il decreto d'interdizione, essi creditori potrebbero nei limiti consentiti dalla legge deferire a persone di loro fiducia il mandato di riscuotere i rispettivi assegni ».

Figuriamoci che si citi un mentecatto a comparire in un giudizio, da chi abbia l'intendi-

mento di spogliarlo dei suoi averi, vantando un credito o una ragione di proprietà che non ha; questo povero mentecatto non è in grado di difendersi, o non vorrà difendersi, firmare una procura per essere rappresentato in giudizio, ed intanto si pronuncierà una sentenza che potrà passare in cosa giudicata, e che rovinerà il suo patrimonio.

Questo stato di cose, o Signori, io credo che veramente sia grave e che vi si debba assolutamente porre riparo.

E l'on. Ministro dell'Interno nella sullodata Relazione che precede il disegno di legge presentato nel 1881, osservò appunto che non vi ha chi non vegga la opportunità e la giustizia di disposizioni sancite altresì da tutte le legislazioni straniere per la tutela degli averi degli alienati, e nell'ultimo progetto propose che contemporaneamente alla deliberazione che autorizza la custodia provvisoria dell'alienato nel Manicomio, il tribunale provveda alla nomina di un amministratore provvisorio degli averi dell'alienato, e che i poteri dell'amministratore provvisorio siano parificati a quello del tutore; che trascorso un anno da che fu ammesso un alienato nel Manicomio il Procuratore del Re promuova il regolare giudizio di interdizione; che anche nel caso di pazzi tranquilli curati a domicilio sia obbligo tanto dei prossimi congiunti, quanto dei medici curanti di denunziarne l'esistenza all'autorità di pubblica sicurezza, la quale dovrà informarne il procuratore del Re perchè possa promuovere la nomina di un amministratore provvisorio dell'alienato; che gli atti firmati da un alienato non interdetti durante il suo soggiorno nel Manicomio non saranno ritenuti validi se non quando sia comprovato che furono compiuti durante un lucido intervallo.

Io però riconosco che, dal momento che un disegno di legge è già stato presentato all'altro ramo del Parlamento, si deve aspettare che sia discusso e votato.

Ma intanto allo stato della nostra legislazione non vi è qualche cosa da fare per ovviare ad alcuni degli accennati inconvenienti?

Pare a me che l'art. 325 del Codice civile ci somministri il mezzo. A sensi di questo articolo l'interdizione può essere promossa dai parenti, dal coniuge e dal Pubblico Ministero. I parenti ed i coniugi (salvo alcune lodevoli

ma troppo rare eccezioni) non se ne curano, oppure, hanno l'interesse a non promuovere l'interdizione per poter continuare a godere e sfruttare gli averi dei poveri alienati; e il Pubblico Ministero? Non potendo avere una statistica dei ricoverati nei manicomi di tutte le provincie del Regno (l'on. Nicotera nella sua relazione calcola che i mentecatti siano secondo una media generale 52,000), mi sia permesso di leggere una brevissima statistica che riguarda la mia provincia.

Nel manicomio proprio della provincia di Cuneo, sono attualmente ricoverati 443 alienati, dei quali 392 lo sono da oltre sei mesi e molti da alcuni anni.

Ebbene, o Signori, sapete quanti sono gli interdetti?

Appena 22! che è quanto dire, noi abbiamo in questo ricovero 421 ricoverati che sono sprovvisti di tutore od amministratori della loro sostanza.

Il signor Ministro dell'Interno, nella ricordata Relazione, osservava che conveniva tener conto delle inquietudini delle amministrazioni delle provincie per la grande e sempre crescente passività che aggrava i bilanci per il mantenimento degli alienati, inquietudini delle quali lo stesso Relatore del bilancio del Ministero dell'Interno pel 1881 stimò necessario farsi eco dimostrando come tale spesa, già così grave, vada aumentando di più che mezzo milione ogni anno, e come tutto accenni ad un continuo *crescendo* che minaccia seriamente di stremare le forze della provincia. E la Deputazione provinciale di Cuneo, o Signori, se ne è occupata, ed in una sua deliberazione del 20 febbraio 1882, di cui fu Relatore uno dei distinti membri dell'altro ramo del Parlamento, fece le seguenti considerazioni:

« Ritenuto che fra tutte le spese che gravano l'erario provinciale, se si tiene conto anche della sua assoluta improduttività, la più gravosa è quella del mantenimento dei mentecatti poveri, poichè questo suo aggravio si accresce per la facilità con cui, stante la troppo considerevole compiacenza delle autorità locali, ispirate forse da una eccessiva commiserazione per le sfortunate famiglie, si fanno credere poveri quelli che realmente non lo sono. E la lunga esperienza ha dimostrato che la facilità delle famiglie di deludere le ragioni che la pro-

vincia può esperire sui beni del Manicomio in massima parte derivano dalla mancanza di un rappresentante legale della persona del maniaco, contro cui la provincia possa agire».

Infatti, o Signori, la Provincia che sopporta una spesa gravissima pel mantenimento degli alienati, potrebbe agire; per ottenere il pagamento della pensione, o contro quei parenti del mentecatto che sono tenuti per legge agli alimenti, o sulle attività proprie del medesimo.

La giurisprudenza prevalente ammette l'azione diretta della Provincia contro i parenti.

Ma come potrà la Provincia agire per ottenere sui beni stabili, crediti, rendite del mentecatto non interdetto, il soddisfacimento del suo credito?

Havvi qualche cosa che ripugna, che la Provincia faccia citare nel suo interesse un demente ricoverato nel suo Manicomio come persona capace a difendersi.

D'altra parte non si può, come fu più volte deciso, invocare l'art. 136, secondo capoverso, Codice proc. civile, perchè fino a che sia interdetto, l'alienato conserva il pieno esercizio d'ogni suo diritto, e non si potrebbe agire contro i terzi debitori del mentecatto, o possessori delle sue sostanze, senza darne l'intervento in causa, specialmente se richiesto dai medesimi.

La conseguenza è questa, che la Provincia trovasi aggravata di spese senza, lo ripeto, poter ottenere quel rimborso che a senso di legge le compete.

Io voglio credere che qualora si faccia formale istanza dalla Provincia ai Procuratori del Re, essi non si rifiuteranno a promuovere il giudizio d'interdizione dell'alienato, contro cui la Provincia debba promuovere un'azione giuridica.

Ma quando anche ciò fosse, mi permetta l'onorevole Ministro ch'io gli dica che ciò assolutamente non basterebbe.

La Provincia potrebbe non avere alcun interesse, o perchè creda il maniaco privo di mezzi per pagare la pensione, oppure perchè un parente soddisfa la retta con una parte, forse ancora minima, dei redditi del mentecatto, a far iniziare il giudizio d'interdizione.

Ma intanto sarebbe pur sempre vero che un numero straordinario di mentecatti continuerebbe a trovarsi senza un tutore che amministri le sue sostanze e le difenda da coloro

che se ne vogliono impadronire o che ne abusano.

Ora, se l'onorevole Guardasigilli si compiacerà di dare istruzioni ai Procuratori del Re perchè si facciano trasmettere dalle autorità amministrative l'elenco degli alienati di ciascun Circondario, ed affinchè assumano informazioni a mezzo dei Pretori e dei Sindaci sulle condizioni economiche e stato delle famiglie dei mentecatti, essi, almeno quando la necessità e l'urgenza lo richiedano, anche che non sia fatta alcuna istanza, promuoveranno il giudizio d'interdizione.

E qui si potrà fare questa grave obbiezione. Per pronunciare l'interdizione, occorre che vi sia uno stato d'infermità abituale; e finchè un individuo è soltanto ricoverato in un manicomio non si può ancora dire che esso sia in condizione tale da dover essere interdetto, bisogna attendere un periodo di osservazione o di esperimento, che sarà di 6 mesi o di un anno, secondo dispongono alcune legislazioni; e sta bene. Ma ecco come a parer mio si potrebbe tuttavia provvedere.

L'art. 327 del Codice civile dispone che l'interdizione non potrà essere pronunciata se non dopo essersi proceduto all'interrogatorio delle persone contro cui si promuove, e che dopo l'interrogatorio il tribunale può deputare un *amministratore provvisorio* affinchè prenda cura delle persone di cui fu richiesta l'interdizione e dei suoi beni.

Io credo perciò che, senza offendere in nessun modo la legge, si potrebbe benissimo disporre che sia iniziato subito il giudizio d'interdizione del ricoverato nel manicomio allo scopo di averne l'interrogatorio, e che, dopo questo interrogatorio, sia deputato dal tribunale un amministratore a sensi del succitato art. 321, e che si ritardi poi a provocare la definitiva sentenza d'interdizione, fino a che sia trascorso quel periodo di esperimento e di osservazione, che dagli scienziati è riconosciuto necessario per poter dire che realmente un individuo trovasi in condizione di abituale infermità di mente.

Ecco quali sarebbero i provvedimenti che secondo me si potrebbero prendere.

Io mi fo eco di tutti, nell'esprimere il voto che il progetto di legge sugli alienati e maniaci sia presto convertito in legge, ricordando ancora queste parole dell'onorevole Ministro del-

l'Interno: « L'opportunità di provvedere alla sorveglianza degli averi dei mentecatti è fra le ragioni più gravi che consigliano ad affrettare l'emanazione della legge ». Ma, poichè in questo momento non può sperarsi che una legge tanto importante sia votata, io desidero che, con gli invocati provvedimenti, si venga a riparare almeno in parte ai gravissimi inconvenienti da me accennati.

Nella legislazione romana stavano scritte queste parole che rispondono ai dettami della civiltà e scienza moderna: *Mentecaptis qui rebus suis superesse non possunt, curatores dandi sunt*; ed io mi permetto di pregare l'onorevole Guardasigilli perchè infine questi curatori sieno dati nell'interesse degli alienati, nell'interesse delle loro famiglie, nell'interesse delle provincie che debbono sopportare l'intero gravissimo peso del loro mantenimento.

TALIANI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Dando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

TALIANI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Nessuno può non rendere lode all'onorevole Senatore Riberi per aver chiamata l'attenzione del primo corpo dello Stato e del Governo sulla classe più infelice dell'umanità, quale è quella dei dementi; però mi permetta l'onorevole Riberi che io gli dica che egli, facendone l'esposizione, ha esagerato alquanto l'inconveniente che ci ha esposto or ora. E parmi sia giunto sino a credere necessari dei provvedimenti legislativi, affermando che altre legislazioni ci hanno dato l'esempio di meglio tutelare le sostanze e tutto il complesso dei diritti civili di cui sono in pieno possesso i dementi, quantunque impossibilitati ad esercitarli.

Chiedo perdono all'onorevole Senatore Riberi, ma di provvedimenti legislativi non ce n'è assolutamente bisogno; e creda a me che, tra tutte le legislazioni del mondo civile, la nostra è avanti abbastanza, e se è da lamentarsi qualche cosa nell'argomento da lui svolto, è la negligenza di qualche funzionario amministrativo o giudiziario, negligenza sulla quale egli ha fatto benissimo di richiamare l'attenzione del Governo, quantunque nel breve periodo nel quale io ho assunto l'amministrazione del Ministero di Grazia e Giustizia, l'argomento stesso non mi era sfuggito.

In Francia, onorevole Riberi, per far men-

zione di una legislazione che è sul tipo della nostra, una interrogazione ed una preoccupazione come la sua, io l'avrei creduta giustificata e legittima.

In quest'Aula, dove tanti giureconsulti seggono sui diversi banchi, non è necessario ricordare che l'art. 491 del Codice civile francese, che parla precisamente dell'interdizione dei mentecatti, non fa obbligo al Pubblico Ministero di richiedere d'ufficio l'interdizione e l'assegnazione di un curatore. Il Codice francese ne fa obbligo al Pubblico Ministero in un solo caso, quando il genere dell'aberrazione dello spirito si manifesti con forme violente, quel genere di demenza, cioè, che noi chiamiamo il *morboso furore*. Onde è legittimo il dedurne, come ne deduce il Laurent, che i motivi, per i quali il Pubblico Ministero è investito di un'azione tutelare, non si fondano che su ragioni di semplice sicurezza pubblica.

Un furioso, che una famiglia non sa e non può custodire, e che abbandona a sè stesso, resterebbe padrone di commettere qualsiasi violenza contro le proprietà e le persone, onde allora solamente dal punto di vista della prevenzione di danni possibili, e dal punto di vista della incolumità della pubblica sicurezza, il procuratore del Re è armato della autorità di farlo di ufficio interdire e sottoporre a tutte quelle cure e a quella sorveglianza che la specialità del caso possa richiedere.

Ma in Italia, onorevole Riberi, la cosa è diversa.

Il nostro Codice investe il Pubblico Ministero di completo diritto di richiedere ed ottenere la tutela di quanti perdono la coscienza di sè stessi, meno per i motivi di sicurezza pubblica, quanto per la più elevata missione dello Stato, di proiettare cioè la propria ombra protettrice sopra tutti gli incapaci del governo di sè stessi per organo del suo legittimo rappresentante che è il Pubblico Ministero; in Italia, quindi, non vi è distinzione fra genere e genere di malattia mentale: ed è il procuratore del Re, ove la famiglia nol faccia, che ha l'autorità di iniziare un'azione d'interdizione, e di fare assegnare il curatore, per la garanzia dei dritti dei quali resta sempre capace il demente, e ciò in forza degli art. 326 e seguenti del Codice civile.

Ora se la legislazione nostra investe il Pub-

blico Ministero di questi poteri, perchè avvengono gl'inconvenienti lamentati dal Senatore Riberi?

Occorre fare una distinzione. Vi sono dei dementi curati dai loro parenti nel proprio domicilio, appartenenti a famiglie agiate, a cui è permesso prodigare tutte le cure dalla scienza suggerite ad un loro caro, afflitto dalla più terribile delle sciagure, e per questi si suppone che gli stessi parenti provvedano a tutelarne gl'interessi, ed in questo caso l'azione del Pubblico Ministero deve essere molto prudente, ed io non saprei maggiormente consigliare ed eccitare l'opera sua.

Ma, per buona ventura, mi sembra che l'onorevole Riberi, nel rivolgermi la sua interrogazione ebbe solo delle lodevoli preoccupazioni per i poveri dementi i quali, o per assoluta mancanza, o per insufficienza di mezzi sono ricoverati nei nosocomi.

Allora, egli dice, l'inconveniente diventa così grave che appena il 10. per cento dei ricoverati nei manicomi sono provvisti di tutela.

E qui, domando a me stesso: senza dubbio il Pubblico Ministero ha il dovere di tutelare costoro; ma, chi rivela al Pubblico Ministero quanti sono i ricoverati, come sono ricoverati in una casa di salute? E quindi ho domandato a me stesso: posso io muovere una censura ai rappresentanti il Pubblico Ministero di negligenza, di trascuranza dei propri doveri, e di abbandonare questa classe infelice che la legge affida alle loro cure protettrici, se prima io non conosco che essi sono giorno per giorno edotti dei nomi e delle condizioni di quanti sono i ricoverati nelle case di salute, perchè colpiti dalla sventura della perdita dell'intelletto?

E dinanzi a questo dubbio io ho creduto di non muovere passo verso il Pubblico Ministero senza prima essere chiarito su di ciò, e mi sono rivolto per mio conto al mio Collega dell'Interno con una nota, che, se il Senato mi permette, io leggerò.

« Cotesto Ministero non ignora che, a termine dell'articolo 324 del Codice civile, il maggiore di età ed il minore emancipato, il quale si trovi in condizione di abituale infermità di mente, che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, deve essere interdetto, e che per il disposto del successivo arti-

colo 329 l'interdetto è in istato di tutela. Può dubitarsi però che talvolta (e l'interrogazione dell'onorevole Riberi dimostra che il mio dubbio era fondato) venga ricoverato nei manicomi qualche alienato senza che si provveda a far dichiarare la sua interdizione e a dare esecuzione a quanto si prescrive nel Codice civile libro I, titolo nono, capo 2°, intorno alla tutela. Ritenendo opportuno di chiamare persone cui spetta la stretta osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, prego cotesto Ministero d'invitare coloro che sono preposti alla direzione dei manicomi, di volere, appena venga ricoverato un demente, darne sollecitamente debita notizia al competente Procuratore del Re, affinché qualora nessuno dei congiunti del colpito dalla infermità mentale, curi di promuoverne l'interdizione, a ciò possa provvedere il Pubblico Ministero, giusta quanto dispone l'articolo 326 del precitato Codice civile ».

L'azione del Ministero si ferma qui.

Io attendo risposta dal Ministero dell'Interno, ed appena io sarò assicurato che i direttori dei manicomi dipendenti dal Ministero dell'Interno avranno avuto rigorose istruzioni di inviare queste denunce al Pubblico Ministero, da mia parte richiamerò l'attenzione dei procuratori generali, perchè alla loro volta ne scrivano ai procuratori del Re, onde essi, non appena abbiano la denuncia, si affrettino a interporre la loro azione, perchè i diritti civili dei poveri alienati di mente siano completamente tutelati a norma che la sapienza delle nostre leggi dispone.

Credo che l'onorevole Riberi possa essere soddisfatto.

Presentazione di due progetti di legge.

BRIN, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BRIN, *Ministro della Marina*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio Collega dell'Agricoltura e Commercio, due progetti di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Il primo riguarda la « Proroga per la vendita dei beni comunali incolti »; l'altro progetto di legge riguarda: « Disposizioni intese a promuovere i rimboscamenti ».

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 APRILE 1886

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Marina della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Seguito della interpellanza.

Senatore RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore RIBERI. Ringrazio l'onorevole Guardasigilli della risposta data, la quale mi fa sicuro che verrà provveduto perchè i mentecatti non rimangano privati di un amministratore, quando specialmente se ne manifesterà il bisogno.

Mi permetto solo di notare che non credo di avere esagerato, inquantochè di provvedimenti legislativi mi sembra davvero che non se ne possa fare a meno. Ed infatti mi basterebbe a dimostrarlo il ripetere la lettura dei brani delle Relazioni che accompagnano i progetti di legge, nelle quali appunto si afferma ripetutamente dall'onorevole Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio, e si riconosce che vi ha un'impetuosa necessità ed opportunità ed urgenza di provvedere alla oculata sorveglianza degli averi dei mentecatti.

L'onorevole Guardasigilli mi ha citato una disposizione del Codice civile francese.

Permetta però che io gli ricordi che quella Nazione ha una legge speciale sui manicomi e sugli alienati quasi completa, cioè la legge del 30 giugno 1838. Secondo questa legge, le Commissioni amministrative degli ospedali, ed i consigli di sorveglianza dei manicomi pubblici esercitano di pien diritto le funzioni di amministratori provvisori dei beni dell'alienato se non è ancora interdetto, e nei manicomi privati il Tribunale deve fare la nomina dell'amministratore provvisorio sia sovra domanda del coniuge o dei parenti, sia d'ufficio, sia sulla domanda del Pubblico Ministero.

Ma del resto a me pare, che il Pubblico Ministero, anche allo stato della nostra legislazione, non potrebbe in nessun modo rifiutarsi a promuovere l'interdizione; imperocchè mentre l'art. 339, se non erro, del Codice civile, dice che *potrà* il Tribunale provvedere di un curatore l'infermo di mente il cui stato non sia talmente grave da far luogo all'interdizione,

l'art. 324, dello stesso Codice, non solo dice *che potrà*, ma prescrive in modo assoluto che si *debba* interdire colui il quale si trovi in condizione di abituale infermità di mente, che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi. Quindi è che in parte si può rimediare, come già dissi, ai lamentati inconvenienti; e perciò credo inutile abusare ulteriormente della benevolenza del Senato dal momento che l'onorevole Guardasigilli con perfetta cortesia mi ha testè assicurato, che avrebbe provveduto onde la legge abbia la sua esecuzione sperando che presto l'Italia avrà anch'essa una buona e savia legge sugli alienati e sui Manicomi.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Se qualche Senatore deve ancora votare, lo prego di accedere alle urne.

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori Segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I Senatori, Segretari, fanno lo spoglio delle urne).

Leggo il risultato della votazione a scrutinio segreto: Stipendi dei maestri elementari.

Votanti	72
Favorevoli	51
Contrari	21

(Il Senato approva).

Distacco dal mandamento di Cuggiono e dal circondario di Abbiategrasso ed aggregazione al mandamento ed al circondario di Gallarate del comune di Lonate-Pozzolo.

Votanti	72
Favorevoli	59
Contrari	13

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2 pom.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 APRILE 1886

Modificazioni alla legge 4 dicembre 1858, sull'avanzamento dell'armata di mare;

Aggiunta alla legge 8 giugno 1874, concernente l'ordinamento dei giurati ed i giudizi avanti le Corti di assise.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Avanzamento nel Regio esercito;

2. Responsabilità dei padroni, imprenditori ed altri committenti per i casi d'infortunio;

3. Ordinamento del credito agrario.

III. Interpellanza del Senatore Griffini al Ministro dell'Interno sulla circolare 9 giugno 1885, relativa ai vini gessati.

La seduta è sciolta (ore 4 e $\frac{1}{4}$).